

REGOLA "DE MINIMIS"

Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12.1.2001 (G.U.C.E. n. L 10/2001)

Campo di applicazione

Il Regolamento si applica agli aiuti di Stato di importo poco elevato (aiuti *de minimis*), per i quali non è richiesta una notifica preventiva alla Commissione C.E.

La regola "de minimis" non si applica:

- al settore dei trasporti;
- alle attività legate alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti agricoli (di cui all'Allegato 1 del Trattato);
- a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
- agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati.

Finalità

La regola *de minimis* fissa una cifra assoluta quale soglia di aiuto, al di sotto della quale si può considerare come inapplicabile l'art. 87 - par. 1 del Trattato di Roma e, pertanto, l'aiuto non è più soggetto all'obbligo della preventiva notifica alla Commissione C.E.

Tale regola si basa sul principio che, nella grande maggioranza dei casi, gli aiuti di importo esiguo non hanno alcun impatto sensibile sugli scambi e sulla concorrenza tra Stati membri.

Criteri

Per poter beneficiare di tale misura è necessario che l'aiuto soddisfi i seguenti 4 criteri:

1. L'importo massimo totale per ogni beneficiario deve restare entro il limite di **€ 100.000** (equivalente sovvenzione lordo) **nell'arco di 3 anni**, a decorrere dal momento del primo aiuto *de minimis* (aiuto proveniente da qualsiasi fonte). L'aiuto si deve considerare erogato nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso.
2. Tale importo comprende qualsiasi aiuto pubblico accordato a titolo della regola *"de minimis"* e non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere altri aiuti in base a regimi autorizzati dalla Commissione C.E.
3. L'importo comprende tutte le categorie di aiuto, indipendentemente dalla loro forma ed obiettivo. Gli unici **aiuti esclusi** sono quelli **sopra citati** (vedi il punto **"Campo di applicazione"**).
4. L'aiuto può essere erogato **solo dopo avere accertato** quanto previsto al punto 1. Qualora uno Stato membro abbia istituito un **"Registro centrale degli aiuti de minimis"** contenente informazioni complete su tutti gli aiuti *"de minimis"* concessi, non è necessario effettuare il sopra citato accertamento.

Cumulo

Il massimale di **€ 100.000 nell'arco di 3 anni** corrisponde all'importo totale che può essere concesso ad una singola impresa nell'ambito di tutte le misure di aiuto coperte dalla regola *"de minimis"*.

Gli Stati membri sono tenuti ad instaurare modalità di controllo atte a garantire che il limite sopra indicato non venga superato (anche se l'aiuto è concesso da autorità locali, regionali o statali diverse).

A tal fine, quando uno Stato membro concede un aiuto *"de minimis"*:

- informa il beneficiario della natura *"de minimis"* dell'aiuto;
- deve farsi rilasciare dal beneficiario informazioni esaurienti su eventuali altri aiuti *"de minimis"* ricevuti nei 3 anni precedenti.